

- nella misura del necessario, accertare e dichiarare l'illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni *de quibus* ed *a fortiori* del loro coacervo;
- condannare la convenuta ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni *de quibus*, la somma di EUR 300 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 9 settembre 2008 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di EUR 300 000, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;
- condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.

Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — U/Parlamento

(Causa F-92/09)

(2010/C 11/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: U (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Moyses e A. Salerno, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del Parlamento di licenziare il ricorrente, nonché il risarcimento del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN 6 luglio 2009, con cui quest'ultima ha deciso di licenziare il ricorrente con effetto a decorrere dal 1° settembre 2009;
- risarcire il danno morale subito, stimato, con tutte le riserve, a EUR 15 000;

- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso proposto il 9 novembre 2009 — Nikolchov/Commissione

(Causa F-94/09)

(2010/C 11/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Lemal, avvocato)

Convenuto: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'APN 29 luglio 2009, con cui si nega al ricorrente l'attribuzione delle indennità giornaliere, a seguito della sua assunzione come funzionario in prova il 16 gennaio 2009.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare il presente ricorso ricevibile;
 - dichiarare la violazione dell'allegato VII dello Statuto e dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto, nonché della decisione della Commissione 15 aprile 2004, recante adozione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 7, n. 3;
 - di conseguenza, ordinare l'annullamento della decisione dell'APN 29 luglio 2009 (n. R/9/09), con cui si respinge il reclamo del ricorrente e la sua domanda volta ad ottenere le indennità giornaliere sulla base della sua seconda entrata in servizio, conformemente all'art. 10, n. 2, lett. b), secondo trattino dell'allegato VII dello Statuto;
 - ordinare alla convenuta di pagare al ricorrente le indennità giornaliere non corrisposte dell'importo di EUR 10 979,43 o ogni altro importo che sarà stabilito dal Tribunale, unitamente agli interessi di mora a decorrere dalla data di presentazione del reclamo sino al saldo;
 - condannare la convenuta alle spese.
-